Fondazione Bruno Kessler
Termini contrattuali per affidamenti diretti

Art. 1 – Ambito di Applicazione e Perfezionamento del Contratto

I presenti termini contrattuali si applicano a tutti gli Ordini di Acquisto (OdA) emessi dalla Fondazione Bruno Kessler (FBK) aventi ad oggetto l'affidamento diretto di beni, servizi e lavori, disciplinati dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 lett. a) e b), per i quali non siano predisposte condizioni particolari di contratto. L'OdA, formalizzato mediante trasmissione telematica o su Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) e corredato di Codice Identificativo di Gara (CIG), costituisce formale accettazione dell'offerta dell'Operatore Economico (OE) e perfeziona il vincolo contrattuale (Contratto). Formano parte integrante del Contratto: la richiesta di preventivo, l'offerta dell'OE (sia tecnica, sia economica), l'OdA e i presenti termini contrattuali. Eventuali condizioni generali di vendita dell'OE si intendono disapplicate se non espressamente accettate per iscritto da FBK.

Art. 2 – Esecuzione a Regola d'Arte e Rispetto dei Termini

L'OE si obbliga a eseguire le prestazioni contrattuali o a consegnare i beni con la massima diligenza professionale e a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle specifiche tecniche, delle quantità, dei termini e dei luoghi indicati nell'OdA. I termini di consegna e di esecuzione sono vincolanti: eventuali proroghe devono essere richieste formalmente dall'OE con congruo anticipo e possono operare solo a seguito di autorizzazione scritta di FBK.

Art. 3 – Obblighi verso i Lavoratori, Previdenza e Sicurezza

L'OE è tenuto ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza, assicurazione contro gli infortuni, salute e retribuzione, assumendo a proprio ed esclusivo carico tutti i relativi oneri. Qualora l'esecuzione del Contratto avvenga, in tutto o in parte, all'interno delle sedi o dei laboratori di FBK (es. attività di posa in opera, installazione apparati, manutenzione o servizi prestati in presenza), l'OE si obbliga a collaborare attivamente con il personale preposto di FBK nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e nella gestione delle interferenze operative tra le parti e con terzi, conformandosi rigorosamente a quanto prescritto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) o nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), predisposti da FBK ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 4 – Conformità Ambientale, CAM e Gestione Rifiuti/Imballaggi

L'OE si impegna a garantire la conformità delle forniture e dei servizi alla vigente normativa di tutela ambientale nazionale ed europea, con particolare riguardo a:

- *Criteri Ambientali Minimi (CAM):* Ove applicabili in relazione alla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale (es. arredi per ufficio, computer, server, apparecchiature multifunzione, illuminazione, ristorazione, servizi di pulizia), l'OE garantisce il pieno rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali stabilite dai pertinenti Decreti

Ministeriali sui CAM ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

- *Imballaggi ecologici:* Le merci devono essere confezionate con imballaggi ridotti al minimo volume funzionale, privi di sostanze tossiche e composti preferibilmente da materiali riciclati o facilmente separabili e riciclabili (es. cartone non plastificato, plastiche marcate), conformi alla disciplina europea in materia.
- *Smaltimento rifiuti in loco:* Qualora l'esecuzione del contratto preveda attività presso le sedi di FBK, l'OE ha l'onere esclusivo di rimuovere e smaltire a propria cura e spese tutti i materiali di risulta, gli sfridi e i residui di imballaggio generati, conformemente alla disciplina sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006).

Art. 5 – Forniture Chimiche, Biologiche e Strumentazione Scientifica

In caso di fornitura di sostanze chimiche, reagenti o composti biologici, l'OE provvede a trasmettere all'atto della consegna la relativa Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) redatta in lingua italiana, in piena conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878. Le apparecchiature scientifiche e di laboratorio devono essere accompagnate dalla prescritta dichiarazione di conformità CE e dalla manualistica d'uso e manutenzione redatta in lingua italiana.

Art. 6 – Sicurezza delle Informazioni e Cybersicurezza

L'OE prende atto che FBK adotta un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato ISO/IEC 27001 ed è soggetta alla disciplina della Direttiva (UE) 2022/2555, recepita con D.Lgs. 138/2024 (NIS2)). L'OE garantisce l'osservanza dei seguenti presidi differenziati:

- *Presidio Generale (Forniture ordinarie):* L'OE si impegna a non accedere, né tentare di accedere, ai sistemi logici o fisici di FBK senza esplicita autorizzazione scritta, astenendosi dall'inserire supporti di memoria rimovibili o apparati non verificati nell'infrastruttura di FBK.
- *Presidio Speciale Apparati ICT:* Per forniture aventi ad oggetto hardware, software, componenti con firmware integrato o strumenti da laboratorio dotati di interfaccia di rete (Wi-Fi, LAN, Bluetooth,), l'OE garantisce l'integrità della filiera costruttiva e l'autenticità dei prodotti, assicurando che i medesimi siano privi di vulnerabilità critiche note e di canali di accesso occulti non documentati (backdoor). L'OE si obbliga a segnalare a FBK, senza ingiustificato ritardo:
- a) e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dalla rilevazione, ogni incidente di sicurezza che impatti su dati o servizi della Fondazione, indicandone la descrizione, l'impatto, le misure adottate e le tempistiche stimate di ripristino, al fine di consentire a FBK gli adempimenti di notifica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 138/2024;
- b) e comunque entro 72 (settantadue) ore dalla scoperta, ogni vulnerabilità cibernetica grave riscontrata nei prodotti forniti successivamente alla consegna.
- Per le vulnerabilità di cui alla lettera b), l'OE fornisce senza ingiustificato ritardo le patch

correttive o, in attesa di queste, le istruzioni di mitigazione, e assicura la disponibilità degli aggiornamenti di sicurezza per l'intero ciclo di vita ordinario del prodotto.

Art. 7 – Riservatezza

L'OE si impegna a trattare come strettamente riservata qualsiasi informazione di natura tecnica, scientifica, commerciale o organizzativa relativa a FBK di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto. Il vincolo di segretezza opera per la durata del rapporto negoziale e per i 5 (cinque) anni successivi alla sua estinzione, salvo che le informazioni siano già di pubblico dominio o la cui rivelazione sia imposta da norme cogenti o da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 8 – Protezione dei Dati Personali

L'OE prende atto che i dati personali relativi ai rapporti contrattuali sono trattati solo ed esclusivamente al fine di adempiere agli stessi e a rispettare gli obblighi di legge. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali dell'OE da parte di FBK è consultabile al link: https://trasparenza.fbk.eu/Bandi-di-gara-e-contratti/Altri-documenti.

FBK dichiara e garantisce di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L'OE che tratta dati personali per conto di FBK deve possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per assumere formalmente il ruolo di "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'OE si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto nel rispetto scrupoloso dei principi e delle disposizioni e degli obblighi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, comunque, attenendosi alle istruzioni scritte impartite da FBK.

Art. 9 – Consegna, Verifica di Conformità e Accettazione

Salvo diverso accordo scritto nell'OdA, la consegna delle merci si intende DDP (Delivered Duty Paid - Incoterms® ICC) presso la sede FBK specificata. La firma apposta sul documento di trasporto attesta unicamente il recapito materiale dei colli e non pregiudica l'esito della verifica di conformità. FBK esegue la verifica di conformità qualitativa e quantitativa entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dei beni o dalla conclusione del servizio; l'eventuale riscontro di vizi o difformità viene tempestivamente comunicato per iscritto all'OE con concessione di un termine perentorio per la sostituzione o regolarizzazione. Eventuali pagamenti intermedi non costituiscono accettazione definitiva.

Art. 10 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Pagamenti

L'OE si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento del corrispettivo è disposto a 30 (trenta) giorni dalla ricezione di regolare fattura, subordinatamente all'esito positivo della verifica di conformità. I pagamenti sono effettuati

mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dall'UE e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010. L'OE estero può avvalersi di conto bancario ordinario non residente, comunicando formalmente codice IBAN, codice BIC/SWIFT e generalità dei soggetti delegati a operarvi. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Regole di Fatturazione e Oneri Fiscali

Ciascuna fattura emessa dall'OE deve riportare tassativamente:

1. Il Codice Univoco Ufficio di FBK: UFBKVC;
2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'OdA;
3. Il Codice Unico Progetto (CUP), ove presente nell'OdA;
4. Gli estremi identificativi dell'OdA FBK e la descrizione dettagliata dei beni o servizi.

I fornitori fiscalmente residenti in Italia trasmettono fattura elettronica via SdI. I fornitori esteri inoltrano fattura commerciale in formato PDF all'indirizzo contabile dell'ente. Ai sensi dell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, i contratti di importo netto inferiore a 40.000 euro sono esenti da imposta di bollo; per contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 150.000 euro, l'imposta di bollo è a carico dell'OE nella misura forfettaria di 40,00 euro e, se non assolta direttamente con modello F24 ELIDE, sarà compensata mediante trattenuta sul pagamento.

Art. 12 – Garanzia e Assistenza

I beni e i servizi sono garantiti contro ogni vizio di fabbricazione, assemblaggio o prestazione per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi decorrenti dall'attestazione di regolare esecuzione, fatta salva l'applicazione della maggiore durata della garanzia standard rilasciata dal fabbricante. L'OE provvede a propria cura e spese all'eliminazione dei difetti segnalati, ovvero alla sostituzione delle parti viziate, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta formulata da FBK.

Art. 13 – Penali da Ritardo

Qualora l'OE ometta di consegnare i beni o di ultimare i servizi entro i termini contrattuali, per cause a esso imputabili e al di fuori di eventi di forza maggiore, FBK applicherà una penale giornaliera pari allo 0,1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023. L'importo complessivo delle penali irrogate non può eccedere il limite massimo del 10% (dieci per cento) del valore netto dell'affidamento. Al superamento di tale soglia, FBK si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per grave inadempimento e di procedere all'acquisto in danno dell'operatore, fermo il risarcimento del maggior danno.

Art. 14 – Divieto di Cessione del Contratto e Subappalto

Il Contratto è stipulato su base fiduciaria e non è cedibile a terzi, a pena di nullità. È fatto espresso divieto all'OE di cedere i crediti derivanti dal Contratto senza il preventivo assenso scritto di FBK. Il subappalto è ammesso esclusivamente nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e previa formale autorizzazione di FBK; le ordinarie prestazioni di trasporto, facchinaggio e consegna merci gestite da corrieri commerciali terzi non integrano la fattispecie di subappalto.

Art. 15 – Codice di Comportamento e Risoluzione Espressa

L'OE prende atto dell'adozione da parte di FBK del Modello Organizzativo e del Codice di Comportamento (consultabile alla pagina istituzionale: https://trasparenza.fbk.eu/Disposizioni-generali/Atti-generali/Atti-amministrativi-generali/Modello-di-Organizzazione-Gestione-e-Controllo-ex-D.-Lgs.-n.-231-2001/Codice-di-comportamento e si vincola a rispettare i principi generali di etica, trasparenza e prevenzione della corruzione ivi prescritti.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., FBK ha facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata/email internazionale, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- venir meno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98 D.Lgs. n. 36/2023;
- concordato preventivo o fallimento dell'OE, salvo il caso di cui all', 186 bis del R.D. 267/42;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione di una delle disposizioni del Codice di Comportamento di FBK;
- situazione di conflitto d'interessi o false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
- inadempimento colpevole non sanato decorso il termine di diffida ad adempiere.

Art. 16 – Esonero della Garanzia Definitiva ed Eventuale Richiesta

In considerazione della natura dell'affidamento diretto e della tipologia di beni o servizi acquisiti, FBK di regola non richiede la costituzione della garanzia definitiva. Qualora, in via eccezionale e per comprovate ragioni di complessità esecutiva specificate nel contratto, la garanzia definitiva sia richiesta, essa sarà pari al 5% dell'importo netto contrattuale e costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo le norme vigenti.

Art. 17 – Recesso

FBK può recedere in qualsiasi momento dal Contratto mediante preavviso scritto di 20 (venti) giorni. Al momento dell'efficacia del recesso, l'OE ha diritto al compenso per le prestazioni e le forniture già correttamente eseguite e accettate da FBK secondo i prezzi pattuiti, con espressa esclusione di qualsiasi risarcimento, indennizzo o ristoro per mancato guadagno.

Art. 18 – Disposizioni Finali

Il Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi precedente intesa o pattuizione, fatti salvi i documenti di cui all'art. 1

Qualora intervengano delle variazioni circa i dati dichiarati dall'OE, esso è tenuto a darne tempestiva comunicazione a FBK, esonerando espressamente FBK da eventuali responsabilità che dovessero insorgere a causa della mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del Contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni

stabilite dal Contratto.
Ogni modifica od integrazione al Contratto sarà valida e vincolante solo se risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione da entrambe le Parti.

Art. 19 – Legge Regolatrice e Giurisdizione

Il Contratto è disciplinato dall'ordinamento giuridico italiano. Per ogni controversia attinente all'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Trento, con espressa deroga a qualsiasi altro foro generale o facoltativo.
Per quanto non disciplinato dai presenti termini contrattuali, si rinvia alle disposizioni del codice dei contratti pubblici e della normativa provinciale vigente in materia, nonché alle disposizioni del codice civile.